

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1487

Legge regionale n. 52/2019 – Esercizio 2021 - Modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti per il secondo semestre 2021.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Ragioneria, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari Istruttori PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico" e PO "Trasporto Ferroviario", dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e, limitatamente alla copertura finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011, confermata dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2002, come modificato dal comma 1 lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 52/2019 prevede che: *"La Giunta regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche tenendo conto della capienza del Fondo regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello stesso, nonché delle eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l'assessore al bilancio, anche tenendo conto delle previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come inserito in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successivi."*

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all'art. 27 *"Misure sul trasporto pubblico locale"*, comma 2 che a decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata (...). Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti criteri:

- a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge 244/2007. Negli anni successivi, la quota è incrementata del 5% dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il 20% dell'importo del predetto Fondo;
- b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al 10% dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'art. 1, comma 84, della legge 147/2013. Negli anni successivi la quota è incrementata del 5% dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il 20% dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
- c) suddivisione della quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella allegata al decreto dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio (...) che, a decorrere dal 2021, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
- d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (...). La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti; (...)

- e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del 5% rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente. (...)
- e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007;

Inoltre, l'art. 2-bis prevede che: *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ...”*

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 200 *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”* stabilisce che:

“5. La ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni.”

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 2304 del 09/12/2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, lo “schema tipo” del bando di gara a celebrarsi, quale atto prodromico allo svolgimento, da parte degli EE.LL, delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;

Considerato che:

- l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione ha costituito e costituisce tuttora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, in relazione all'offerta, che ad una riduzione della domanda a discapito di imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale ha approvato il cosiddetto Decreto *“Cura Italia”*;
- l'art 92 *“Disposizioni in materia di trasporto”* del succitato decreto, al comma 4-ter ha disposto che *“Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso,*

relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;" subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- la disciplina nazionale e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. ("*Regolamento comunitario*");
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla DGR 598/2016, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, definisce il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell'ambito dei quali saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- a giugno 2020, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risultava ancora, per tutte le Province, completato con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultavano ancora concluse;
- i presidenti delle Province di Foggia, BAT, Brindisi, Taranto e Lecce unitamente al presidente della Città Metropolitana di Bari nel corso delle riunioni tenutesi in video conference con l'Assessore regionale ai trasporti in data 29 maggio 2020, direttamente o per il tramite di propri delegati, hanno manifestato alla Regione il proprio formale intendimento di volersi avvalere della facoltà di proroga loro concessa dall'art. 92, del DL 18/2020;
- nell'allora situazione gestionale del servizio del trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale, così come sopra delineata, si configurava oggettivamente il pericolo imminente dell'interruzione del servizio medesimo, con riferimento a tutti i contratti in scadenza entro la data del 30.06.2020;
- la risoluzione di tale critica situazione imponeva l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla regolare prosecuzione del servizio pubblico di trasporto.

Con D.G.R. n. 913 del 11/06/2020 avente ad oggetto "Servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale - Linee di indirizzo agli Enti Locali per l'adozione delle misure di cui all'Art. 92, commi 4-ter e 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27).", la Giunta regionale ha:

- espresso parere favorevole in merito all'avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, delle attività di adozione delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara, subordinando, tuttavia, l'efficacia di tale proroga (della durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria allora prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate), all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020.
- disposto che, salvo esigenze particolari, detta proroga avrebbe dovuto prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto di servizio in essere, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato alla stessa DGR 913/2020 e che, nell'ipotesi in cui non fosse pervenuta, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, la prosecuzione del servizio si sarebbe intesa comunque garantita in forza delle vigenti

previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, “... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.”, ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali.

- autorizzato il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per la Regione Puglia la proroga consensuale del contratto regionale di servizio in essere secondo lo schema di addendum contrattuale allegato raccomandando, alla luce dell'avvenuta cessione agli ATO dei servizi in esso inclusi, l'allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga provinciali che gli Organi di governo d'ambito avrebbero disposto.

Con la LR 45/2013 art. 30, come modificato dalla LR 35/2020, art. 16 è stato disposto che:

“1. Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di città metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 45/2013”.

(...)

4 quinquies. A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), e dall'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 luglio 2021.

4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4 ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30 giugno 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.”

In riferimento all'art. 92, c. 4-quater del D.L. n. 18/2020, nell'ambito delle necessarie interlocuzioni tra le autorità italiane (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per le Politiche Europee) e la Commissione Europea, quest'ultima con nota congiunta della DG Mobilità e Trasporti e della DG Concorrenza, avente prot. MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643 del 01/07/2020, ha rappresentato quanto segue.

La pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari importanti per i servizi di trasporto pubblico, creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad un regime ordinario. Tale situazione può richiedere provvedimenti di emergenza volti a garantire la continuità dei servizi. Questa eventualità è espressamente prevista all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) n. 1370/2007, con una limitazione sulla durata massima di tali contratti.

In conclusione, nell'ipotesi in cui le misure disposte dall'Italia si inquadrasse nel Regolamento (EC) n. 1370/2007, esse beneficerebbero di una presunzione di conformità, e non richiederebbero la previa notifica alla Commissione sulla base dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Con decreto-legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Per quanto innanzi rappresentato:

- stante l'imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l'iter di gara delle Province e della Città metropolitana non risulta ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per l'emergenza sanitaria in atto,
- è in corso l'iter amministrativo di modifica alla LR 45/2013 e proposta di DGR di indirizzo agli Enti Locali dotati di servizi minimi e alla Sezione regionale competente volto a scongiurare il rischio d'interruzione di servizio pubblico per i servizi attualmente di competenza degli stessi Enti Locali e per quelli di competenza regionale, in aderenza all'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo, con proroga dei contratti in essere agli stessi patti e condizioni.

Con legge regionale n. 36 del 30/12/2020 è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia".

Con deliberazione n. 71 del 18/01/2021 la Giunta regionale ha approvato il bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene di attribuire le risorse per il secondo semestre 2021, proporzionalmente ai corrispettivi di esercizio contrattuali, per le imprese di trasporto pubblico regionale ferroviario, automobilistico ed elicotteristico, fatti salvi gli impegni di copertura finanziaria di cui alla DGR 957/2018 per Trenitalia S.p.A.. Con lo stesso criterio si ritiene di attribuire in favore degli Enti Locali risorse proporzionali ai trasferimenti fino ad oggi erogati per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.A. (ex art. 8 d.lgs. 422/97)

I servizi ferroviari *di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.*, unitamente alla gestione delle relative infrastrutture, (ex art. 8 del D.Lgs. 422/97), sono affidati alle società:

- Ferrovie del Gargano Srl;
- Ferrotramviaria Spa;
- Ferrovie Appulo Lucane srl;
- Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl

Con le suddette società sono stati sottoscritti contratti di servizio, sulla base dello schema approvato con D.G.R. 2410/2009, con validità di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 rinnovabile per altri sei, disciplinanti i rapporti sia per la gestione del servizio che per la gestione della relativa infrastruttura. Successivamente, con DGR n. 1453/2013, detti contratti sono stati prorogati sino 31 dicembre 2021.

A tanto fa eccezione il contratto sottoscritto con Ferrovie del Gargano srl di affidamento dei servizi per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto per l'esercizio del servizio ferroviario Foggia-Lucera di durata quarantennale a decorrere dal 1 luglio 2009 (DGR 818/2009).

La Regione Puglia, ha inoltre sottoscritto con Ferrotramviaria Spa, nel 2013, un contratto integrativo del contratto di servizio stipulato nell'anno 2009 relativamente al collegamento ferroviario della aerostazione di Bari Palese con l'area metropolitana della città di Bari, nonché, nel 2017, quello integrativo relativo al prolungamento alla fermata "Cecilia" del servizio ferroviario di collegamento di Bari con il quartiere San Paolo, come da D.G.R. 1018 del 27.06.2017.

I servizi ferroviari riconducibili ai contratti inerenti l'esercizio dei servizi ferroviari Foggia-Lucera, Bari-Bari Palese e Bari quartiere San Paolo sono finanziati anche con risorse allo scopo trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex DPCM 16.11.2000.

Con deliberazione 1480 del 28.09.2017 la Giunta regionale ha stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 21

dei Contratti di Servizio in essere con le società esercenti i servizi di trasporto ferroviari: Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrovie del Sud Est all'aggiornamento degli stessi, previa rinegoziazione dei contratti, in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto (Reg. 1370/2007, Reg. 1371/2007, D.Lgs 112/29015 e Art. 49/2015 e 96/2015). Con la stessa deliberazione si è provveduto ad approvare "gli avvisi di pre informazione" ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, successivamente pubblicati, disponendo, al termine del periodo di pubblicazione, l'aggiudicazione diretta in favore delle società: Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano di un nuovo contratto per l'erogazione dei servizi ferroviari, nonché l'avvio della procedura di gara per i servizi erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est.

Con successiva deliberazione n. 2182 del 29.12.2020 la Giunta regionale ha provveduto a revocare parzialmente la citata deliberazione n. 1480/2017 nella parte in cui disponeva l'avvio della procedura di gara per i servizi ferroviari erogati dalla società Ferrovie del Sud Est, e ha disposto contestualmente anche in favore della società Ferrovie del Sud Est l'aggiudicazione diretta di un nuovo contratto per l'erogazione dei servizi ferroviari, approvando il relativo avviso di pre-informazione, successivamente pubblicato, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007.

Si pone in evidenza, che allo stato, è ancora in corso di completamento la complessa istruttoria tecnico-amministrativa per l'affidamento dei contratti ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. come disposto dalle citate deliberazioni n. 1480/2017 e n. 2182/2020.

Nelle more, continuano ad esplicare i propri effetti i vigenti sopra riportati contratti di servizio sottoscritti con le società interessate.

Per tutte le imprese che gestiscono sia servizi di trasporto che gestione infrastruttura, vige la previsione della separazione contabile prevista all'art. 5 del D.Lgs. 112/2015, altresì rimarcata dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 120 del 29/11/2018 che prevede espressamente gli obblighi di contabilità regolatoria dei costi e la separazione contabile per l'impresa ferroviaria con le altre attività.

Detta necessità nasce dall'esigenza di assicurare un'adeguata commisurazione dei corrispettivi e delle compensazioni a garanzia dell'efficienza delle gestioni.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. (ex art. 9 d.lgs. 422/97)

Con deliberazione n. 2085/2016 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007, l'aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del servizio di trasporto ferroviario a decorrere dal 01.01.2018, per la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui al punto 4 del citato Regolamento.

Con deliberazione n. 957/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con la società Trenitalia per l'affidamento del servizio ferroviario di interesse locale e regionale nella Regione Puglia, a decorrere dal 01.01.2018 per un periodo complessivo di 15 anni, con indicazione della spesa annuale riconoscibile per i servizi di che trattasi. Il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 14 giugno 2018 e repertoriato al n. 020828 del 18 giugno 2018. Detto contratto prevede, all'art. 8 c.8, la possibilità di eventuali richieste di incremento di servizi in merito ad eventuali variazioni di offerta, la cui valorizzazione viene effettuata sulla base del listino prezzi allegato al citato contratto.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che l'art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 10/2009, ha previsto che gli importi a compensazione dei contratti di servizio possono essere annualmente incrementati nella misura massima non superiore al tasso di inflazione individuato, ai sensi del comma 5, dell'art. 24 della l.r. n. 10/2009, nell'indice "generale" nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) riferito all'anno precedente che, per l'anno 2020, è risultato pari a - 0,2%, in applicazione del combinato disposto delle normative sopra richiamate, il corrispettivo riferito al **secondo**

semestre 2021 resta pertanto uguale a quello dello scorso anno, e risulta determinato in via provvisoria come di seguito riportato, adeguato all'indice inflattivo e comprensivo di IVA:

Società	Corrispettivo 2° semestre 2021 (compreso IVA)
Ferrovie del Sud Est s.r.l.	€ 76.926.691,43
Ferrovie del Gargano s.r.l.(San Severo-Peschici)	€ 9.197.038,67
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	€ 11.107.835,79
Ferrovie del Gargano s.r.l. (Foggia-Lucera)	€ 2.887.707,62
Ferrotramviaria S.p.A	€ 22.557.857,48
Totale ferrovie ex art. 8	€ 122.677.130,99
Trenitalia S.p.A (DGR 957/2018)	€ 37.620.000,00
Totale generale servizi ferroviari	€ 160.297.130,99

La ripartizione della suddetta spesa sui capitoli del bilancio per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2021, risulta la seguente:

Società	Cap. 551047	Cap. 552031	Cap. 552135	Cap. 1001001
	(FNT Stato)	(FNT Stato-contratti integrativi)	(FNT Regione)	(Compensazione sanzioni)
Ferrovie del Sud Est s.r.l.	€ 76.926.691,43			€ 0,00
Ferrovie del Gargano s.r.l. (San Severo-Peschici)	€ 9.197.038,67			€ 0,00
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	€ 11.107.835,79			€ 0,00
Ferrovie del Gargano s.r.l. (Foggia-Lucera)	€ 1.260.868,62	€ 1.626.839,00		€ 0,00
Ferrotramviaria S.p.A	€ 19.459.116,48 ⁽¹⁾	€ 3.098.741,00		€ 0,00
Trenitalia S.p.A	€ 34.137.302,39		€ 3.482.697,61 ⁽²⁾	€ 0,00
Totali	€ 152.088.853,38	€ 4.725.580,00	€ 3.482.697,61	€ 0,00

(1) Comprensivo dell'importo di € 9.149,68 già impegnato in favore di Ferrotramviaria per il primo semestre con DD 24/2021, impegno n. 3021022951, e non utilizzato grazie al recupero nel primo semestre 2021 delle sanzioni/penali 2020

(2) Comprensivo
 - dell'importo di € 62.697,61 già impegnato in favore di Trenitalia con determinazione dirigenziale n. 175/2019, impegno n. 3019047128;
 - dell'importo di € 3.420.000,00, già prenotato in favore di Trenitalia con deliberazione di giunta regionale n. 957/2018, prenotazione n. 3521000009.

Trasporto automobilistico di competenza regionale

Il servizio automobilistico di competenza regionale è espletato dal consorzio CO.TR.A.P. in virtù del contratto di servizio stipulato in data 29/12/2004, rep. 6796 del 30/12/2004, con decorrenza dal 01/01/2005 e durata di 9 anni, e successivi atti integrativi, e prorogato sino al 30/06/2018 con atto sottoscritto in data 07/03/2014, rep. 016570 del 23/12/2014, secondo quanto stabilito con DGR n. 1453/2013.

Tale servizio è stato ulteriormente prorogato con atto stipulato in data 19/07/2018, rep. 021035 del 25/07/2018, con decorrenza dal 01/07/2018 e fino al subentro del gestore dei servizi di TPRL che si sarebbe dovuto individuare con gara pubblica a livello di ciascuna ATO e comunque non oltre la data del 30/06/2020, ai sensi della D.G.R. n. 903/2018. Tanto in adozione delle misure emergenziali, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i., volte a evitare l'interruzione del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto affidatario, in considerazione della complessa definizione del nuovo assetto dei servizi di trasporto pubblico.

Con DGR 1941/2018 inoltre, la giunta regionale ha preso atto della D.G.C. n. 129 del 28/06/2018 del Comune di Sava, con la quale l'amministrazione comunale ha deliberato di non prorogare i servizi di trasporto pubblico avente scadenza al 30/06/2018, disponendo, contestualmente, il potenziamento del servizio automobilistico interurbano sulla linea "Ginosa – Santeramo in Colle – Bari".

Il CO.TR.A.P. ha comunicato con PEC del 16/11/2018, acquisita al prot. AOO_078/3792 del 20/11/2018, che il collegamento Santeramo in Colle – Bari (Polivalente – Via Gentile) sarebbe stato attivato dal 19/11/2018 con una coppia di corse (A/R) ordinarie feriali ed una corsa di ritorno feriale con effettuazione il martedì e giovedì. Il Consorzio ha altresì trasmesso il relativo programma di esercizio sul quale ha chiesto indicazioni ottenendo parere positivo da questa Regione con nota prot. AOO_078/3897 del 23/11/2018.

Con D.G.R. n. 913/2020, stante l'impossibilità di dare piena attuazione al processo di devoluzione dei servizi agli ATO, ancora impegnati nell'iter di gara avviato per l'affidamento dei servizi di loro competenza, la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per la Regione Puglia una ulteriore proroga consensuale del contratto regionale di servizio in essere secondo lo schema di addendum contrattuale allegato al provvedimento, raccomandando, alla luce dell'avvenuta cessione agli ATO dei servizi in esso inclusi, l'allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga provinciali che gli Organi di governo d'ambito avrebbero disposto.

Pertanto, in data 30/06/2020 è stato stipulato il contratto di proroga – rep. 023294 del 09/07/2020 – con decorrenza dal 01/07/2020, fino al subentro del nuovo gestore dei servizi di TPRL individuato per ciascun ATO in cui si riverseranno i servizi attualmente di competenza regionale e comunque non oltre la data del 31/07/2021, ai sensi della D.G.R. n. 913/2020.

Stante il perdurare delle condizioni di cui alla D.G.R. n. 913/2020, è in corso l'iter amministrativo di modifica alla LR 45/2013 e proposta di DGR di indirizzo agli Enti Locali dotati di servizi minimi e alla Sezione regionale competente volto a scongiurare il rischio d'interruzione di servizio pubblico. Pertanto occorre dare copertura finanziaria al secondo semestre del 2021 per il contratto di servizio in essere che si andrà a prorogare.

L'art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede che gli importi a compensazione possono essere annualmente incrementati nella misura massima non superiore al tasso di inflazione. Il tasso di inflazione, ai sensi del comma 5, dell'art. 24 della L.R. n. 10/2009, è individuato nell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) riferito all'anno precedente.

Per l'anno 2020 il valore del tasso di inflazione "generale" NIC è risultato pari a -0,2% e pertanto, in applicazione del combinato disposto delle su richiamate normative, il corrispettivo riferito al **secondo semestre 2021** resta di conseguenza uguale a quello dello scorso anno, pari a **€ 23.879.146,13**, IVA inclusa, il cui onere viene finanziato con i capitoli di spesa 551057 e 552012. In particolare, il predetto importo include il corrispettivo di cui alla DGR 1941/2018, come rimodulato con nota prot. AOO_078/3897 del 23/11/2018 e adeguato, in misura pari a € 36.508,73 IVA inclusa.

Con D.G.R. n. 604 del 03/05/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la prosecuzione del servizio automobilistico a carattere sperimentale di collegamento tra gli aeroporti pugliesi e i capoluoghi di provincia noti come "Pugliairbus".

Con D.G.R. n. 324 del 07/03/2017 la Giunta regionale ha preso atto della prosecuzione dei servizi noti come "Pugliairbus" di cui alla DGR 1645/2015 nelle more della rideterminazione dei servizi minimi di TPRL che sarebbero stati definiti per i prossimi affidamenti in applicazione agli indirizzi regolatori dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 49/2016 e n. 83/2016). Con le DGR 551/2018, DGR 693/2019, DGR 421/2020, DGR 1007/2020 e DGR 563/2021 sono state previste rispettivamente risorse per tali servizi anche per il 2018, per il 2019, per il 2020 e per il primo semestre del 2021.

Per la prosecuzione del servizio automobilistico di collegamento tra gli aeroporti pugliesi e i capoluoghi di provincia (collegamento tra la città di Taranto e l'aeroporto internazionale di Brindisi ed il potenziamento del collegamento esistente tra Foggia città e Foggia aeroporto con l'aeroporto internazionale di Bari), l'onere

per il **secondo semestre 2021** ammonta a **€ 429.660,00** IVA inclusa, la cui spesa viene finanziata con lo stanziamento previsto al capitolo 552012.

In particolare risulta:

Destinatari	Cap. 551057	Cap. 552012	Cap. 1002001
CO.TR.A.P.	€ 23.789.146,13	€ 90.000,00	€ 0,00
CO.TR.A.P. – servizio Pugliairbus		€ 429.660,00	
Totali	€ 23.789.146,13	€ 519.660,00	€ 0,00

Trasporto automobilistico di competenza provinciale e comunale

Con D.G.R. n. 913/2020, stante l'imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l'iter di gara delle Province e della Città metropolitana non risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali, nonché per l'emergenza sanitaria in atto, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole affinché ciascun ente locale dotato di servizi minimi in scadenza entro il 30/06/2020 procedesse alla proroga degli stessi, ai sensi dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, subordinando la stessa all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater dello stesso decreto, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31/07/2021, agli stessi patti e condizioni.

Il parere espresso dalla D.G.R. n. 913/2020, al ricorrere delle condizioni ivi espresse, è estendibile e mutuabile anche per gli enti locali aventi una scadenza del contratto successiva al 30/06/2020 purché la scadenza della proroga sia allineata per tutti i servizi di trasporto pubblico automobilistico sul territorio regionale che in esito alle gare degli ATO vedranno un nuovo soggetto aggiudicatario.

Stante il perdurare delle condizioni di cui alla D.G.R. n. 913/2020, è in corso l'iter amministrativo di modifica alla LR 45/2013 e proposta di DGR di indirizzo agli Enti Locali dotati di servizi minimi e alla Sezione regionale competente volto a scongiurare il rischio d'interruzione di servizio pubblico. Pertanto occorre dare copertura finanziaria al secondo semestre del 2021 per i trasferimenti relativi ai contratti di servizio in essere che gli Enti Locali andranno a prorogare.

Ciò detto, sempre per il servizio automobilistico, i trasferimenti destinati al servizio di trasporto pubblico locale urbano e interurbano provinciale relativi al **secondo semestre 2021**, in favore degli Enti Locali, saranno effettuati per gli importi di seguito indicati.

Destinatari	Trasferimenti agli enti locali per i servizi di TPL urbano e interurbano – 2° semestre 2021
Province e Città Metropolitana	€ 26.553.335,22
Provincia di Foggia – servizio Monte Sant'Angelo - Foggia	€ 129.333,60
Provincia di Foggia – servizio Orsara - Troia - Z.I. di Melfi	€ 123.393,60
Comuni	€ 36.231.975,70
Comune di Andria	€ 249.761,68
Comune di Fasano	€ 25.148,80
Enti Locali - Risorse ex L.R. n. 45/2013, art. 30	€ 9.292.306,58
Totale	€ 72.605.255,18

Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. 678 del 02/04/2015, per il servizio automobilistico di prolungamento

della relazione regionale Manfredonia – Barletta – Bari, mediante l'arretramento del capolinea a Monte Sant'Angelo, consistente in tre coppie di corse giornaliere sulla tratta Monte Sant'Angelo – Manfredonia – Foggia, per una percorrenza di 426 km al giorno ed un corrispettivo di 1,50 €/bus*km, IVA esclusa, come da D.G.R. 136/2014, vengono destinate risorse da liquidare in trimestralità dietro presentazione della rendicontazione delle effettive percorrenze prodotte e dei dati relativi ai ricavi e alle frequentazioni, con una spesa programmata per il secondo semestre del 2021 pari a € 129.333,60 a valere sul capitolo di spesa 552062.

Con la D.G.R. 551/2018, stante le pressanti richieste della comunità garganica a beneficio della raggiungibilità del polo industriale di Melfi, è stato attivato il servizio di collegamento Orsara – Troia – Z.I. di Melfi. Tale relazione è stata inserita nell'aggiornamento del Piano Provinciale di Bacino dell'ATO di Foggia e, nelle more della sua inclusione nel progetto di gara a celebrarsi, si ritiene di garantirlo anche per il secondo semestre del 2021, con 2 coppie di corse feriali ed una coppia di corse giornaliera, per una percorrenza complessiva pari a km 74.784,00 sussidiata con un corrispettivo di 1,50 €/bus*km, IVA esclusa, per un importo di € 123.393,60 a valere sul capitolo di spesa 552062, da erogare con le stesse modalità stabilite per il servizio Monte S. Angelo-Foggia.

Inoltre, con L.R. n. 36 del 09/08/2017 avente ad oggetto "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia" all'art. 19 concernente "Disposizioni per il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla tratta Spinazzola - Minervino Murge - Bari" è stata assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa pari a € 100.000,00 al fine di potenziare il trasporto pubblico locale sulla tratta in argomento. Allo stato attuale è stata utilizzata la somma di € 61.416,55. Pertanto per i servizi in questione risulta disponibile sul capitolo 552062 la somma residua di € 38.583,45, impegnata con D.D. n. 138/2019.

Con D.G.R. n. 2033 del 11/11/2019, la Giunta regionale, preso atto della richiesta avanzata dal Comune di Fasano con nota prot. 49918 del 24.10.2019, acquisita al prot. AOO_078/4163 del 29/10/2019, ha attribuito al Comune di Fasano, per il periodo dal 04.11.2019 al 30.06.2020, delle percorrenze aggiuntive conseguenti alla deviazione su viabilità alternativa dei servizi di TPL sul Percorso Collinare Fasanese (due linee), per l'esecuzione di lavori stradali, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi del servizio automobilistico urbano. A fronte del potenziamento di cui trattasi, è stato disposto per il 2020 il trasferimento di due trimestralità pari a € 12.574,40 IVA inclusa. Inoltre è stato deliberato di assimilare le modalità di rendicontazione dei servizi in argomento a quelle dei servizi minimi già attribuiti. La stessa deliberazione, che comportava oneri finanziari, trovava copertura sul capitolo di spesa 552062 per € 25.148,80 a valere sullo stanziamento del 2020.

Con D.G.R. n. 421/2020 è stato confermato quanto previsto per il primo semestre 2020. Con D.G.R. n. 1007/2020, non essendo mutate le condizioni che l'avevano generato la suddetta necessità, visto il protrarsi dei lavori sulla viabilità ordinaria, è stato deliberato di coprire il secondo semestre del 2020 con una pari somma a valere sul capitolo di spesa 552062 da erogare con le medesime modalità.

Con nota prot. 52866 del 13/11/2020, inviata a mezzo pec in pari data e acquisita al prot. AOO_078/4050 del 19/11/2020, il Comune di Fasano ha confermato che l'interruzione della SS 172Dir che ha costretto lo stesso Comune a svolgere percorsi alternativi sulle linee di TPL è ancora in essere e con essa tutti i disagi e costi aggiuntivi. Inoltre è stato specificato che il Direttore dei Lavori e il RUP (ANAS), hanno comunicato con nota prot. ANAS 596084 del 12/11/2020 che il senso unico di marcia a causa dei lavori si sarebbe protratto sino alla fine del mese di maggio 2021, salvo imprevisti non dipendenti da essi né dal Comune di Fasano. Lo stesso Comune di Fasano ha comunicato che conseguentemente erano ancora vigenti e lo sarebbero stati almeno sino al 31/05/2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e ancora alla D.G.R. n. 1007/2020. È stato altresì precisato dall'Amministrazione comunale che nel suo bilancio pluriennale non aveva la disponibilità per coprire questo consistente costo aggiuntivo. Per far fronte alle predette necessità per il primo semestre del 2021 è stata prevista la somma massima di € 25.148,80 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062 da rapportare all'effettiva necessità che il Comune di Fasano dovrà comunicare.

Successivamente con nota prot. 28284 del 21/05/2021, inviata a mezzo PEC in pari data e acquisita al prot. AOO_078/2212 del 25/05/2021, il Comune di Fasano, ha rappresentato che il Direttore dei Lavori e il RUP (ANAS), con prot. ANAS 306677 del 17/05/2021, hanno confermato la situazione sopra descritta sino a oltre la metà del mese di luglio 2021, salvo imprevisti non dipendenti da essi né dal Comune di Fasano. Lo stesso Comune ha rappresentato che conseguentemente sono ancora vigenti e lo saranno almeno sino alla seconda/terza settimana di luglio 2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e successivi atti. Pertanto, con riferimento al secondo semestre del 2021 si prevede la somma massima di € 25.148,80 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062 da rapportare all'effettiva necessità che il Comune di Fasano dovrà comunicare.

Con nota prot. 51330/2020, inviata a mezzo pec del 23/06/2020 e acquisita al prot. AOO_078/2110 del 25/06/2020, il Comune di Andria ha fatto richiesta di risorse aggiuntive a concorrenza del fabbisogno necessario a garantire la "salvaguardia dei livelli occupazionali necessari alla copertura dei servizi di TPL sui quali sono posti obblighi di servizio pubblico" per un importo pari a € 235.584,00. Con D.G.R. 1007/2020 è stata data copertura finanziaria a tale richiesta.

Con nota prot. 18066 del 23/02/2021, acquisita al prot. AOO_078/919 del 25/02/2021, e precedenti, il Comune di Andria ha chiesto a questa Regione risorse aggiuntive rispetto a quelle già erogate per i servizi minimi di TPL, per CCNL e per l'art. 30 della LR 45/2013, al fine di finanziare sia i servizi aggiuntivi di TPL che l'IVA relativa ai servizi di TPL sia minimi che aggiuntivi, specificando di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio di TPL di che trattasi sino al 31/07/2021. Il Comune di Andria ha altresì evidenziato che questo avrebbe consentito di prorogare i servizi, scongiurandone l'interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.

Con nota prot. AOO_078/952 del 02/03/2021, questa Regione ha riscontrato la suddetta nota del Comune di Andria rappresentando che in sede di predisposizione della/e Deliberazione/i di Giunta Regionale relativa/e alla definizione delle modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti di cui all'art. 4 della LR 18/2002, dopo avere acquisito il parere della V commissione consiliare competente in materia, si sarebbe proposto il finanziamento in argomento per il periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 in proporzione ai 7 mesi intercorrenti rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. 1007/2020 per il secondo semestre del 2020, con interruzione del finanziamento in caso di subentro del gestore dei nuovi servizi di TPL. Per far fronte a tale necessità per il primo semestre del 2021 è stata prevista la somma massima di € 235.584,00 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062. Successivamente con nota prot. 56049 del 22/06/2021, inviata a mezzo PEC in pari data e acquisita al prot. AOO_078/2772 del 01/07/2021, il Comune di Andria ha rappresentato una maggiore esigenza di finanziamento, che si intende accordare per il secondo semestre dell'anno in corso. Per far fronte a tale necessità, con riferimento al secondo semestre del 2021 si prevede la somma massima di € 249.761,68 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062.

La ripartizione della suddetta spesa per il secondo semestre 2021 sui diversi capitoli di bilancio, effettuata proporzionalmente ai trasferimenti risulta la seguente:

Destinatari	Cap. 551051	Cap. 551052	Cap. 552062	Cap. 552053	Cap. 1002002
Province e Città Metropolitana	€ 25.438.586,04		€ 1.114.749,18		€ 0,00
Prov. FG – servizio Monte S.A - FG			€ 129.333,60		
Prov. FG – servizio Orsara – Z.I. Melfi			€ 123.393,60		
Comuni		€ 34.710.902,56	€ 1.521.073,14		€ 0,00
Comune di Andria			€ 249.761,68		
Comune di Fasano			€ 25.148,80		

Enti Locali - Risorse ex L.R. n. 45/2013, art. 30				€ 9.292.306,58	
Totali	€ 25.438.586,04	€ 34.710.902,56	€ 3.163.460,00	€ 9.292.306,58	€ 0,00

Con nota prot. AOO_078/3645 del 19/09/2019, indirizzata al Consorzio CO.TR.A.P. e alla Provincia di Foggia, la Regione Puglia in riferimento ai servizi di TPL della Linea regionale "Scampitella – Anzano – Accadia – Foggia" e della Linea della Provincia di Foggia "Ascoli S. – Orta Nova – Foggia", considerate rispettivamente l'istanza del Comune di Deliceto relativa alla necessità di garantire i servizi minimi nel periodo di esecuzione di lavori di viabilità cittadina e del Comune di Stornarella per garantire l'accessibilità agli istituti scolastici, ha chiesto di attivare, dal lunedì successivo al 19/09/2019, i servizi indicati nelle note prot. n. 04727 del 13/09/2019 e 04783 del 17/09/2019 da Ferrovie del Gargano. È stato altresì specificato che i maggiori oneri rivenienti da tali servizi, nel rispetto dei Contratti di Servizi in essere, una volta quantificati, sarebbero stati a carico dell'amministrazione regionale. Infine è stato chiesto di dare immediata ed efficace informativa al pubblico.

Inoltre, per la Linea regionale "S. Bartolomeo – Foggia" a seguito di limitazioni di transito degli autobus della consorzata Ferrovie del Gargano, quest'ultima su richiesta della Regione, finalizzata a non interrompere il servizio di trasporto, ha provveduto a noleggiare mezzi di ridotta dimensione da altra consorzata.

Con nota prot. 1767/2021 del 23/02/2021, inviata a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. AOO_078/1086 del 09/03/2021, e precedenti il Comune di Deliceto ha comunicato che il tratto stradale che attraversa il centro urbano (Corso Umberto e parte di Via Fontana) per esigenze logistiche è stato chiuso al traffico veicolare dal 22/06/2020 e chiede che i servizi di TPL con percorso alternativo della linea regionale "Scampitella – Anzano – Accadia – Foggia" vengano prorogati sino al 30/04/2021 in quanto sono ancora in fase di completamento i lavori su Corso Umberto. Successivamente, con nota prot. 6761/2021 del 28/07/2021, inviata a mezzo e-mail il 29/07/2021 ed acquisita al prot. AOO_078/3185 del 29/07/2021, il Comune di Deliceto ha comunicato l'esecuzione di ulteriori lavori sul tratto stradale di Via Fontana per opere infrastrutturali al servizio di attività economiche ed interventi di miglioramento ambientale (idrocarburi) per i quali chiede un'ulteriore proroga dei predetti servizi di TPL su percorso alternativo fino al 31/10/2021.

Per i suddetti servizi relativi alle linee regionali "Scampitella – Anzano – Accadia – Foggia" e "S. Bartolomeo – Foggia" si considera preventivamente una disponibilità massima di € 175.000,00 sul capitolo 552012, mentre per la linea della Provincia di Foggia "Ascoli S. – Orta Nova – Foggia" si considera preventivamente una disponibilità massima di € 15.000,00 sul capitolo 552062, per necessità da comprovare, nelle more di una più precisa definizione della spesa nel rispetto dei contratti di servizio in essere con il CO.TR.A.P., nonché della trasmissione della relativa rendicontazione. Le risorse già previste per tali servizi con DGR 421/2020, DGR 1007/2020, DGR 563/2021 e quelle qui indicate, concorrono globalmente alla copertura finanziaria dei predetti servizi sin dalla loro attivazione.

Trasporto Elicotteristico

Il servizio di collegamento elicotteristico Foggia-Isole Tremiti, di competenza regionale, è espletato dalla società Alidaunia s.r.l. in virtù del contratto di servizio del 06/12/2004, rep. n. 6772 del 10/12/2004, e dell'atto integrativo del 20/05/2010, rep. n. 011654 del 24/05/2010, con scadenza al 31/12/2044.

L'art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede che gli importi a compensazione possono essere annualmente incrementati nella misura massima non superiore al tasso di inflazione. Il tasso di inflazione, ai sensi del comma 5, dell'art. 24 della l.r. n. 10/2009, è individuato nell'indice nazionale "generale" ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) riferito all'anno precedente. Per l'anno 2020 il valore del tasso di inflazione NIC è risultato pari a - 0,2% e pertanto, in applicazione del combinato disposto delle su richiamate normative, il corrispettivo per il **secondo semestre 2021** resta di conseguenza uguale a quello dello scorso anno, pari a **€ 1.232.833,34**, IVA inclusa, la cui spesa viene finanziata con lo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 552018 per € 1.232.833,34. Quindi risulta:

Destinatari	Cap. 552018	Cap. 1004003
Alidaunia s.r.l.	€ 1.232.833,34	€ 0,00

Agevolazioni e gratuità tariffarie

Con riferimento alle agevolazioni e gratuità tariffarie di cui all'art. 30 commi 1 e 3 della L.R. n. 18/2002, della DGR n. 1271/2015 e s.m.i. e in considerazione della lettera e, comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2002, occorre provvedere alla ripartizione delle relative risorse previste per il 2021 nei pertinenti capitoli di spesa relativi alle imprese di trasporto ferroviario e a quelle da trasferire alle Province e alla Città Metropolitana.

La ripartizione delle risorse per il titolo di cui sopra, in considerazione della programmazione effettuata per l'annualità 2020 con D.G.R. n. 421/2020 e D.G.R. n. 1007/2020, del monitoraggio della spesa nel medesimo anno e della conferma dell'attribuzione delle risorse di cui alla D.D. n. 134/2020, risulta per il **secondo semestre 2021** la seguente:

SERVIZI FERROVIARI		
Destinatari	2° semestre esercizio 2021	
	Cap. 552083 ⁽¹⁾	Cap. 552016
	Agevolazioni tariffarie	Gratuità tariffarie
Trenitalia S.p.A.	€ 559.174,90	€ 234.694,40
Ferrovie del Gargano s.r.l.	€ 22.340,22	€ 11.976,55
Ferrovie del Gargano s.r.l. – servizio Foggia - Lucera	€ 27.456,81	€ 15.785,50
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	€ 139.077,46	€ 48.966,33
Ferrotramviaria S.p.A.	€ 271.097,31	€ 75.702,69
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.	€ 466.603,32	€ 133.806,05
Totali	€ 1.485.750,02	€ 520.931,52

(1) comprende le risorse per le finalità di cui all'art. 28, c. 5 della L.R. 18/2002 per le società sottoscrittrici dei nuovi contratti ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 e s.m.i..

SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI		
Destinatari	2° semestre esercizio 2021	
	Cap. 552055	Cap. 552081
	Agevolazioni tariffarie	Gratuità tariffarie
CO.TR.A.P.	€ 661.500,00	€ 144.703,00

Per gli organi di governo degli ATO sono stati considerati la spesa programmata per il 2020 con D.G.R. n. 421/2020, D.G.R. n. 1007/2020 e D.D. n. 117/2020 e il monitoraggio della spesa 2020 attraverso le rendicontazioni pervenute dal gestore dei servizi interurbani provinciali, ancorché in fase di validazione da parte di Città metropolitana e Province, pervenendo alla seguente ripartizione per il **secondo semestre 2021**:

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Destinatari	2° semestre esercizio 2021		
	SERVIZI DI TPL INTERURBANI		SERVIZI DI TPL URBANI
	Cap. 552084	Cap. 552082	
	Agevolazioni tariffarie	Gratuità tariffarie	Gratuità tariffarie
Città Metropolitana di Bari	€ 239.417,90	€ 32.632,27	€ 72.022,57
Provincia di BAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.399,15
Provincia di Brindisi	€ 138.031,75	€ 17.444,82	€ 23.780,85
Provincia di Foggia	€ 301.715,42	€ 100.858,42	€ 35.715,36

Provincia di Lecce	€ 238.196,38	€ 16.693,38	€ 13.464,14
Provincia di Taranto	€ 157.576,06	€ 32.207,30	€ 45.450,77
Totale cap. 552084	€ 1.074.937,51	€ 199.836,19	€ 206.832,84
Totale cap. 552082		€ 406.669,03	

Con riferimento alle gratuità tariffarie, il limite previsto dall'art. 30 della L.R. n. 18/2002, riferito alla totalità dei corrispettivi dei contratti di servizio per il TPL sul territorio regionale, è rispettato.

Con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere con le Forze dell'Ordine e la società Trenitalia, finalizzato ad incrementare il fattore sicurezza a bordo dei treni regionali, a fronte dell'acquisto di un abbonamento a prezzo agevolato rispetto al prezzo dell'abbonamento regionale. Successivamente è stato sottoscritto il predetto Accordo che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, decorre a partire dal 1° febbraio 2019 fino alla scadenza del Contratto di Servizio vigente con la società Trenitalia e ai sensi dell'art. 7 prevede che la Regione con successivo atto comunicherà annualmente alla società Trenitalia l'importo massimo destinato all'attuazione dell'Accordo, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale.

Pertanto, con il presente provvedimento, l'onere relativo al **secondo semestre 2021** per la suddetta agevolazione viene quantificato in € 183.750,00 da erogare alla società Trenitalia, e trova copertura sullo stanziamento previsto nel capitolo di spesa 1001002 del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, giusta D.G.R. n. 71/2021.

Con deliberazione n. 1654 del 08.10.2020 la Giunta Regionale, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari offerti incrementando le opportunità di viaggio, ha approvato lo schema di "Accordo" da sottoscrivere con la società Trenitalia per l'adozione della Carta Tutto Treno – CTT - che consente ai titolari di abbonamento annuale e mensile dei servizi regionali sulle relazioni Bari – Foggia, Bari – Lecce, Bari – Brindisi e Bari – Taranto la possibilità di usufruire dei servizi "Intercity", "Frecciabianca" e "Frecciargento". Successivamente è stato sottoscritto il predetto Accordo che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4, ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Con D.G.R. n. 1197 del 14/07/2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di "Accordo" per l'anno in corso. Nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo per il 2021 si destina l'importo di € 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa 1001000 del bilancio finanziario gestionale 2021 per il **secondo semestre 2021**.

Infine, si fa presente che, l'allegato 5 al contratto di servizio Trenitalia approvato con la D.G.R. n. 957/2018, prevede, per il 2018, il trasporto gratuito delle bici al seguito su tutti i treni regionali circolanti in Puglia. Per gli anni successivi la Regione comunica la prosecuzione o meno dell'iniziativa entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La Regione Puglia, in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio 2018 – 2032, come risultante dal verbale n. 15 del 29/10/2020, ha confermato, secondo quanto previsto nell'allegato 5 del CdS, la volontà di rinnovo della gratuità trasporto bici al seguito anche nell'anno 2021, nelle more della definizione delle partite di bilancio 2021, riservandosi di interrompere la gratuità qualora fossero venuti meno i fondi previsti. L'onere per la prosecuzione di detto trasporto gratuito, per il **secondo semestre 2021**, sarà pari a € 75.000,00 e trova copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 1001000 del bilancio finanziario gestionale 2021.

Di seguito si riporta un riepilogo delle suddette agevolazioni:

SERVIZI FERROVIARI			
Destinatari	2° semestre esercizio 2021		
	Cap. 1001002	Cap. 1001000	
	Accordo FF.OO. D.G.R. 34/2019	Accordo CTT	Trasporto gratuito BICI – D.G.R. 957/18 – ALL. 5 C.d.S.
Trenitalia S.p.A.	€ 183.750,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00

La Sezione competente provvederà alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie secondo le seguenti modalità:

- in favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico, mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021, come disposto con DGR n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2022;
- in favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021 da trasmettere entro il 31/03/2022;

In esito al monitoraggio delle agevolazioni e gratuità tariffarie alle quali sono tenute le imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, la Sezione competente provvede alla eventuale riprogrammazione della stessa.

Gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, sono tenuti a individuare le opportune modalità operative di erogazione delle risorse di cui trattasi nei confronti dei Comuni del proprio territorio, in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di eventuali recuperi.

Le risorse relative alle agevolazioni e gratuità tariffarie del primo semestre 2021 di cui alla DGR 563/2021 e quelle del secondo semestre 2021 qui riportate, concorrono, globalmente, a dare copertura finanziaria all'intera annualità, tanto in considerazione della natura di tale spesa che potrà essere valutata solo in sede di rendicontazione.

Accertato che, nella seduta del 04/08/2021, il presente provvedimento ha ricevuto il parere favorevole dalla competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 52/2019.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Le implicazioni di spesa rivenienti dal presente atto sono autorizzate ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

La spesa complessiva per il secondo semestre 2021, di cui al presente atto, trova imputazione, nel dettaglio, sui seguenti capitoli di spesa. Per gli stessi è stata indicata la necessaria quota di stanziamento a copertura della spesa:

Capitolo di spesa	Risorsa	Quota a valere sullo stanziamento 2021 [€]	Quote già impegnate [€]	N° impegno	Totale [€]
551047	Vincolata	152.079.703,70	9.149,68	3021022951	152.088.853,38
552031	Vincolata	4.725.580,00	0,00		4.725.580,00

552135	Autonoma	* 3.420.000,00	62.697,61	3019047128	3.482.697,61
551057	Vincolata	23.789.146,13	0,00		23.789.146,13
552012	Autonoma	694.660,00	0,00		694.660,00
551051	Vincolata	25.438.586,04	0,00		25.438.586,04
551052	Vincolata	34.710.902,56	0,00		34.710.902,56
552062	Autonoma	3.178.460,00	38.583,45	3020019948	3.217.043,45
552053	Autonoma	**9.292.306,58	0,00		9.292.306,58
552018	Autonoma	1.232.833,34	0,00		1.232.833,34
552083	Autonoma	1.485.750,02	0,00		1.485.750,02
552016	Autonoma	520.931,52	0,00		520.931,52
552055	Autonoma	661.500,00	0,00		661.500,00
552081	Autonoma	144.703,00	0,00		144.703,00
552084	Autonoma	1.074.937,51	0,00		1.074.937,51
552082	Autonoma	406.669,03	0,00		406.669,03
1001002	Autonoma	183.750,00	0,00		183.750,00
1001000	Autonoma	***125.000,00	0,00		125.000,00

*tale importo di € 3.420.000,00 fa riferimento alla prenotazione di impegno n. 3521000009 disposta con D.G.R. 957/2018

**comprende la quota di € 7.743.588,69 che fa riferimento alla prenotazione di impegno n. 3521001252 disposta con Disegno di Legge n. 161 del 07/07/2021

***comprende la quota di € 50.000,00 che fa riferimento alla prenotazione di impegno n. 3521001288 disposta con D.G.R. n. 1197 del 14/07/2021

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà ad effettuare l'accertamento di entrata al capitolo E2053457 necessario a dare copertura agli impegni di spesa del bilancio vincolato, previa acquisizione di idoneo titolo giuridico di entrata.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Ragioneria, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 4 della LR 18/2002, come modificato dall'art. 15 della L.R. n. 52/2019, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Prendere atto della ripartizione del Fondo regionale trasporti per il secondo semestre 2021 come sopra riportato.
3. Prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli riportati in premessa, giusta D.G.R n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione per l'esercizio finanziario 2021.
4. Allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del D.Lgs. 422/97 nelle more della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della D.G.R. 1480/2017.
5. Dare atto che le risorse da trasferire in favore della Provincia di Foggia sono comprensive di quelle relative ai servizi di collegamento Foggia – Monte Sant'Angelo di cui alla D.G.R. 1992/2015 e del servizio Orsara – Troia – Z.I. Melfi, come riportato nella narrativa del presente provvedimento.
6. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Andria di risorse aggiuntive per il secondo semestre 2021, come specificato in narrativa, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso Comune con note prot. 56049 del 22/06/2021, prot. 18066 del 23/02/2021 e precedenti, ovvero di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio di TPL di che trattasi, rappresentando che il finanziamento richiesto avrebbe consentito di prorogare i predetti servizi, scongiurandone l'interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.
7. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Fasano di risorse aggiuntive per il secondo semestre 2021, nel limite massimo individuato in narrativa e comunque non oltre l'effettiva

necessità di continuare a garantire le percorrenze aggiuntive conseguenti alla deviazione su viabilità alternativa dei servizi di TPL in ragione dei lavori tutt'ora in corso sulla viabilità ordinaria, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso Comune con nota prot. 28284 del 21/05/2021, che ha confermato il perdurare dello stato di fatto di cui alla sua precedente nota prot. 52866 del 13/11/2020, ovvero che sono ancora vigenti e lo saranno almeno sino alla seconda/terza settimana di luglio 2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e successivi atti, precisando che l'Amministrazione comunale nel suo bilancio pluriennale non ha la disponibilità per coprire questo consistente costo aggiuntivo.

8. Autorizzare i servizi relativi alle linee regionali "Scampitella – Anzano – Accadia – Foggia" e "S. Bartolomeo – Foggia" e quelli relativi alla linea della Provincia di Foggia "Ascoli S. – Orta Nova – Foggia" nei termini esposti in narrativa.
9. Prendere atto della prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla D.G.R. 1645/2015 nelle more degli indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che verranno definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 154/2019 e n. 83/2016) e della D.G.R. 2086/2016.
10. Autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie secondo le seguenti modalità:
 - In favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico, mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021, come disposto con D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2022.
 - In favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021 da trasmettere entro il 31/03/2022.
11. Autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al quale sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale riprogrammazione della stessa.
12. Disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità operative di erogazione delle risorse per gratuità tariffarie nei confronti dei Comuni del proprio territorio, in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di eventuali recuperi.
13. Autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL., all'utilizzo delle risorse relative al secondo semestre 2021 a valere sul capitolo di spesa 552053 per le finalità previste dall'art. 30 della L.R. 45/2013, con riparto di cui alla determina dirigenziale 078/DIR/2014/226.
14. Pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
15. Notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, alle imprese di trasporto e agli enti locali interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico"

Ferdinando IAVARONE

Il Funzionario Istruttore
PO "Trasporto ferroviario"

Emilio SARDONE

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico CAMPANILE

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

Nicola PALADINO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Angelosante ALBANESE

GLI ASSESSORI PROPONENTI

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

L'Assessore al Bilancio e Ragioneria

Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Ragioneria;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e, limitatamente alla copertura finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011, dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:

1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Prendere atto della ripartizione del Fondo regionale trasporti per il secondo semestre 2021 come sopra riportato.
3. Prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli riportati in premessa, giusta D.G.R n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione per l'esercizio finanziario 2021.
4. Allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del D.Lgs. 422/97 nelle more della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della D.G.R. 1480/2017.
5. Dare atto che le risorse da trasferire in favore della Provincia di Foggia sono comprensive di quelle relative ai servizi di collegamento Foggia – Monte Sant'Angelo di cui alla D.G.R. 1992/2015 e del servizio Orsara – Troia – Z.I. Melfi, come riportato nella narrativa del presente provvedimento.
6. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Andria di risorse aggiuntive per

il secondo semestre 2021, come specificato in narrativa, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso Comune con note prot. 56049 del 22/06/2021, prot. 18066 del 23/02/2021 e precedenti, ovvero di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio di TPL di che trattasi, rappresentando che il finanziamento richiesto avrebbe consentito di prorogare i predetti servizi, scongiurandone l'interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.

7. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Fasano di risorse aggiuntive per il secondo semestre 2021, nel limite massimo individuato in narrativa e comunque non oltre l'effettiva necessità di continuare a garantire le percorrenze aggiuntive conseguenti alla deviazione su viabilità alternativa dei servizi di TPL in ragione dei lavori tutt'ora in corso sulla viabilità ordinaria, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso Comune con nota prot. 28284 del 21/05/2021, che ha confermato il perdurare dello stato di fatto di cui alla sua precedente nota prot. 52866 del 13/11/2020, ovvero che sono ancora vigenti e lo saranno almeno sino alla seconda/terza settimana di luglio 2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e successivi atti, precisando che l'Amministrazione comunale nel suo bilancio pluriennale non ha la disponibilità per coprire questo consistente costo aggiuntivo.
8. Autorizzare i servizi relativi alle linee regionali "Scampitella – Anzano – Accadia – Foggia" e "S. Bartolomeo – Foggia" e quelli relativi alla linea della Provincia di Foggia "Ascoli S. – Orta Nova – Foggia" nei termini esposti in narrativa.
9. Prendere atto della prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla D.G.R. 1645/2015 nelle more degli indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che verranno definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 154/2019 e n. 83/2016) e della D.G.R. 2086/2016.
10. Autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie secondo le seguenti modalità:
 - In favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico, mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021, come disposto con D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2022.
 - In favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'annualità 2021 da trasmettere entro il 31/03/2022.
11. Autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al quale sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale riprogrammazione della stessa.
12. Disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità operative di erogazione delle risorse per gratuità tariffarie nei confronti dei Comuni del proprio territorio, in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di eventuali recuperi.
13. Autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL., all'utilizzo delle risorse relative al secondo semestre 2021 a valere sul capitolo di spesa 552053 per le finalità previste dall'art. 30 della L.R. 45/2013, con riparto di cui alla determina dirigenziale 078/DIR/2014/226.
14. Pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
15. Notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, alle imprese di trasporto e agli enti locali interessati.

Il Segretario generale della Giunta

ROBERTO VENNARI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO




REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
TRA	DEL	2021	20	15.09.2021

LEGGE REGIONALE N. 52/2019 # ESERCIZIO 2021 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI
PER IL SECONDO SEMESTRE 2021.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
D.SSA ELISABETTA VIESTI

 ELISABETTA VIESTI
15.09.2021 14:21:50 UTC

Dirigente
D.SSA ELISABETTA VIESTI

